

COMUNE DI SERRA D'AIELLO

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 0000033

ORDINANZA N. 2/2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Serra d'Aiello effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle lettere a), b) e d) dell'art. 184 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 nonché la raccolta differenziata sull'intero territorio comunale;
- con Delibera di Giunta Municipale del Comune di Lago (CS) n.10 del 22 luglio 2016 veniva accolta l'istanza del Comune di Serra d' Aiello per l'utilizzo del Centro di Raccolta rifiuti differenziati in località Giani per l'installazione di n. 4 cassoni, al fine di potervi conferire i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata comunale per un anno a far data dall'1.10.2016;
- in conseguenza della scadenza della suddetta convenzione con il Comune di Lago (CS) questo Ente è rimasto sprovvisto di una idonea area dove svolgere tutte le operazioni connesse alla raccolta e trasferimento RSU;
- vista l'Ordinanza del Sindaco n. 21/2017 del 05-12-2017 prot. n.0002328 con la quale è stato individuato un sito per l'ubicazione temporanea di n. 4 cassoni per contenere i rifiuti giornalmente raccolti, precisamente in località S. Pasquale, area di proprietà comunale, per un periodo di 3 mesi prorogabili per un massimo di 6 mesi;
- che di fatto detto sito è stato utilizzato per lo scopo di cui sopra fino ad oggi in dipendenza della suddetta Ordinanza;
- nelle more, in attesa di individuare un altro posto dove poter ubicare temporaneamente detti cassoni, al fine di dare la possibilità alla ditta attualmente affidataria del servizio di stoccare temporaneamente i rifiuti raccolti giornalmente, occorre prorogare l'Ordinanza n. 21/2017 per mesi 3;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 16 del 30/10/2017 prot. n. 0002110 e successive proroghe di cui alle varie determinate dell'U.T.C. nel corso dell'anno 2018, con cui il servizio "porta a porta" è stato affidato alla ditta **MURACA s.r.l.** con sede in Via delle Terme n. 181/b, 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA **0311000791**, in via temporanea ed urgente a decorrere da 01/11/2017 e comunque non oltre il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e per tutto quanto visto, rilevato, considerato e preso atto, che qui si intende integralmente richiamato e riportato

- 1) **di prorogare** l'Ordinanza n. 21/2017 e successive proroghe di cui alle varie determinazioni dell'U.T.C. nel corso dell'anno 2018 per l'allocatione temporanea di n. 4 cassoni scarrabili coperti, tutti a tenuta stagna presso il terreno di proprietà comunale sito in c/da S.Pasquale, idoneo al contenimento dei rifiuti giornalmente raccolti;
- 2) **di precisare** che la durata della proroga per l'utilizzo del sito suddetto viene stabilita per il periodo di mesi 3 nelle more dell'individuazione di altro sito idoneo;
- 3) **di attenersi** scrupolosamente alle indicazioni seguenti:
 - il cassone contenente i rifiuti organici dovrà essere a perfetta tenuta stagna e idoneo a contenere le emissioni di gas odorigeni o tossici derivanti da fenomeni di putrefazione dei rifiuti; in ogni caso dovranno essere evitate le emissioni di gas dannosi per l'ambiente;
 - le operazioni di trasferimento dei rifiuti dai cassoni scarrabili dovranno essere effettuate avendo cura di non contaminare in alcun modo la superficie sottostante; qualora dovessero verificarsi accidentali sversamenti occorrerà procedere repentinamente alla rimozione degli stessi;
 - una volta raggiunto il riempimento del volume disponibile nel cassone scarrabile dovrà esserne effettuato l'immediato trasbordo verso i siti identificati per il conferimento dei rifiuti, e in ogni caso i rifiuti non dovranno sostare nell'area oltre il termine previsto dalla normativa vigente per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- 4) **di dare atto**, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati relativi alla ditta succitata e di cui l'Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura amministrativa relativa alle prestazioni e lavori di che trattasi e che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

DISPONE

- 1) **CHE** la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.serradaiello.cs.it/>
- 2) **CHE** la presente Ordinanza sia comunicata alla ditta **MURACA s.r.l.**, con sede in Via delle Terme n.181/b, 88046 Lamezia Terme (CZ) P.IVA **03114000791**;
- 3) **CHE** la presente Ordinanza venga notificata, per i provvedimenti di propria competenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente;
- 4) **CHE** il Responsabile del Procedimento è il Sindaco Avv. Antonio Cuglietta, domiciliato presso la casa comunale sita in Via Nazionale, tel. 098244054.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 05/01/2019



IL SINDACO
Avv. Antonio Cuglietta